

R.G. 87-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA**
Sezione Civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott. Andrea Ghinetti	Presidente
Dott.ssa Rossella Incardona	Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Cassano	Giudice

nel procedimento **n. RG 87-1/2025 PU** per l'apertura della liquidazione controllata

promosso da

TRAMONTANA ORESTE, nato a Reggio Calabria il 22/7/1968, C.F. TRM RST 68L22 H224Y, residente in [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Picchio ed elettivamente domiciliato in Novara, Via Canobio n.5, giusta procura in atti;

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata

letto il ricorso depositato in proprio da Tramontana Oreste per l'apertura della liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, per le motivazioni che seguono;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente a [REDACTED] e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Novara;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co.1 CCII* nonché sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte – con il reddito mensile medio lordo di € 11.500 circa - alle obbligazioni contratte (pari a oltre 850.000) ed esposte, insieme alle cause del sovraindebitamento, nella relazione del Gestore della Crisi e nel ricorso;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

osservato che sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Giorgio Prone, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; attestando che è possibile acquisire in corso di procedura un attivo da distribuire ai creditori di circa euro 7.000 mensili, attivo da realizzare anche mediante l'esercizio di eventuali azioni giudiziali;

ritenuto che l'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del ricorrente possa allo stato determinarsi in **euro 2.950** per il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare (composto dal figlio maggiorenne e dalla moglie, entrambi percettori di reddito), mentre verrà trattenuta e versata sul conto della procedura la somma eccedente il fabbisogno così determinato;

ritenuta opportuna la sostituzione del liquidatore dott. Giorgio Prone con il dott. Fabrizio Colombo facente parte dello stesso OCC Provincia di Novara del dott. Prone, atteso che questi, per motivi personali, ha chiesto di non essere nominato liquidatore.

PQM

Il Tribunale, visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del signor **ORESTE TRAMONTANA**, nato a Reggio Calabria il 22/7/1968, C.F. TRM RST 68L22 H224Y, residente in Novara, [REDACTED]

NOMINA

- Giudice Delegato la dott.ssa Rossella Incardona;
- liquidatore il gestore della crisi dott. Fabrizio Colombo iscritto presso l'OCC della Provincia di Novara;

ORDINA

- al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
- al liquidatore, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un **termine di 90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a

mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3

AUTORIZZA

il liquidatore:

- con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c. ad accedere alle seguenti banche dati:
 - a) banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) banca dati del pubblico registro automobilistico;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

DICHIARA

inopponibile nei confronti della presente procedura i pignoramenti o le cessioni del quinto gravanti sullo stipendio del debitore

DÀ ATTO

che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio

DISPONE

che il liquidatore

- 1) al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
 - trattenga, dalla data della presente sentenza, quanto eccedente la somma necessaria per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, quantificato in euro 2.950 mensili per 12 mensilità;
 - comunichi senza ritardo al datore di lavoro del ricorrente che:
 - (i) il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
 - (ii) dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio;
 - (iii) dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, la somma eccedente mensilmente euro 2.950 (per 12 mensilità), oltre ad eventuale tredicesima e quattordicesima;
- 2) nel caso la somma per il mantenimento del debitore e della sua famiglia richieda una nuova determinazione, a seguito di modifiche nella situazione familiare, reddituale e patrimoniale del

debitore successive al deposito del ricorso e della relazione dell'OCC, chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi:

- esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
- computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.;
- dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

- 3) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 4) provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione a predisporre il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 co. 1 CCII;
- 5) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 6) ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
 - a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
 - b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.
- 7) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

DISPONE

- che a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale;
- che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025

Il Giudice estensore
Dott.ssa Rossella Incardona

Il Presidente
dott. Andrea Ghinetti